

utilizzati nei cantieri stradali, debbano essere indicati gli estremi dell'ordinanza di apposizione della segnaletica.

Come si è avuto modo di argomentare in precedenti occasioni, le ordinanze hanno essenzialmente lo scopo di legittimare la collocazione dei segnali e per fissare termini di decorrenza del provvedimento connesso, anche in funzione dell'art. 37 del citato Codice che, al comma 3, prevede il ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione di segnaletica entro un termine che decorre proprio dal provvedimento ovvero dalla collocazione della segnaletica.

Pur non costituendo la eventuale mancata apposizione degli estremi dell'ordinanza un presupposto idoneo a rendere la prescrizione inefficace, si è dell'avviso che l'esatto adempimento della norma sia un preciso dovere delle Amministrazioni proprietarie di strade, anche al fine di evitare un inutile contenzioso, caso che si verifica con frequenza e che costituisce un indubbio spreco di tempo e di risorse.

Un ulteriore aspetto di rilievo concerne l'indicazione delle forme di tutela esperibili nei confronti dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale.

Al riguardo, il già citato art. 3 della legge n. 241/90 al comma 4 stabilisce che in ogni provvedimento amministrativo debbano essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Sul punto si richiama l'attenzione sulla necessità di indicare nell'ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale l'elenco dei rimedi esperibili, giudiziali e/o amministrativi, riportando il *dies a quo* dei termini di decadenza relativi a ciascun procedimento, e quello relativo all'effettiva apposizione e/o visibilità della segnaletica, anche in relazione al computo del termine utile per attivare la procedura prevista dall'art. 37, comma 3, del Codice della strada.

Inoltre, anche se già previsto *ex lege* dagli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241/90 è d'uopo prevedere la possibilità di presentare eventuali istanze di autotutela. Per sua natura si ricorda che l'autotutela amministrativa può essere definita come quel complesso di attività con cui ogni pubblica amministrazione risolve i conflitti potenziali ed attuali, relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese. In questi casi la pubblica amministrazione interviene con i mezzi amministrativi a sua disposizione (salvo ovviamente ogni sindacato giurisdizionale), tutelando autonomamente la propria sfera d'azione.

Il suo fondamento si rinviene pertanto nella potestà generale che l'ordinamento riconosce ad ogni pubblica amministrazione di intervenire unilateralmente su ogni questione di propria competenza.

Tenuto conto che la presente nota è stata redatta da questa Amministrazione per la competenza richiamata all'art. 35 del D.Lgs. 285/92, si invitano gli Enti in indirizzo a recepirne i contenuti oggettivi e i principi giuridici, nonché garantirne la massima diffusione provvedendo alla sua diramazione a tutte le Amministrazioni provinciali e comunali, fornendone riscontro all'Ufficio scrivente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Sergio DONDOLINI)

La Nazione 3 maggio 2011

MARINA SPARISCE IL PRIMO DIVIETO: «VALEVA SOLO PER I TRASPORTI ECCEZIONALI»

Camper, caos segnaletica sul lungomare «La polizia municipale sbaglia i cartelli»

— MARINA —
SCOPPIA il caos segnaletica sul lungomare. Dopo le proteste e le accuse reciproche tra Comune e camperisti per la sosta sulla costa, la polizia municipale ha subito installato dei cartelli per vietare l'accesso ai mezzi pesanti in viale Colombo e viale Vespucci. Fino a qualche giorno fa chiunque passasse in zona poteva leggere come il transito fosse vietato fino al prossimo ottobre a tutti i mezzi più alti di due metri e più larghi di cinque. Delle dimensioni davvero da record che, codice della strada alla mano, si possono riferire unicamente a dei trasporti eccezionali.

dovuto subito correre ai ripari e sostituire immediatamente i cartelli sostituendoli con altri 'più contenuti'.

LA POLEMICA
«Disattenzioni provocano continui disagi alla circolazione»

QUESTA gaffe urbanistica non è sfuggita ai camperisti che, già la scorsa settimana, erano stati i primi a segnalare la svista. «Dopo quanto è successo, crediamo del

cito domandarsi se in questa città un guidatore le segnaletiche stradali le deve prendere sul serio subito oppure attendere qualche mese per rispettarle. Episodi del genere accadono da anni in città con gravi disagi per tutti. La segnaletica stradale non può essere installata casualmente o in vantaggio di alcuni, ma deve essere oggetto di uno specifico progetto per costituire un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della fluidità della circolazione. La segnaletica è il vero cardine essenziale della mobilità, fonte di responsabilità per gli utenti e per l'amministrazione, la quale ha obblighi ed oneri per la

